



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 04/04/2014

OGGETTO: Permesso di ricerca di risorse geotermiche - Progetto denominato "Guspini" da realizzarsi nel territorio comunale - ditta proponente Toscogeo srl

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13.00.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
GARAU ALESSANDRO	SINDACO		X
Frau Roberto	ASSESSORE	X	
Frongia Fiorella	ASSESSORE		X
PISANU CINZIA	ASSESSORE	X	
PORCU OSVALDO	ASSESSORE	X	
Sanna Riccardo	VICESINDACO	X	
Piras Roberto	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Su proposta del Sindaco sentito l'Assessore ai Lavori Pubblici

Premesso che

- La società Tosco Geo S.R.L. di Arezzo ha ripresentato ex novo al servizio Savi della Regione Autonoma della Sardegna e al nostro comune la proposta per la verifica di assoggettabilità dell'intervento a VIA – Valutazione di impatto Ambientale in merito alla richiesta di autorizzazione per la ricerca e coltivazione di risorse geotermiche da realizzarsi in questo comune e nei comuni limitrofi .
- In questa fase, la ricerca verte sul solo progetto denominato "Guspini", che ricomprende parte del territorio di Arbus , Guspini, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino M.Le e Villacidro per una estensione complessiva di 79,5 Km² .
- La richiesta, una volta avviata, prevede la realizzazione di molteplici trivellazioni all'interno delle aree individuate dal progetto e si (prevede) la captazione di risorse geotermiche a scopi energetici e di produzione di energia elettrica o termica, per una durata di 4 anni per la ricerca, con possibilità, una volta emessa la concessione dell' utilizzo e della captazione, per ulteriori anni 30.
- la società Tosco Geo, su espressa dichiarazione, ha ripresentato il progetto prevedendo una ripermimetrazione dell'area, rispetto alla precedente domanda, al fine di escludere la ricerca stessa nelle aree individuate dal sito di interesse comunitario (SIC).

Che da un esame della documentazione pervenuta, in seguito alla richiesta di pubblicazione nell'Albo pretorio dell'avvio di procedura e verifica per il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Guspini", appaiono palesi alcuni vizi di forma, tali da permetterci di intraprendere un tentativo di archiviazione della procedura con conseguente richiesta di ripresentazione dell'istanza nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Che il primo dei vizi di forma che si riscontra è individuabile nella mancanza della documentazione allegata alla richiesta di pubblicazione, pervenuta ai comuni in data 10.02.2014, e trasmessa successivamente in data 14.02.2014.

L'estensione dell'area su cui insiste la richiesta, benché definita da vertici dei quali si indicano le coordinate geografiche, subisce un continuo variare a seconda del documento e le incongruenze sono tali da non permettere chiarezza sulla reale superficie oggetto dell'intervento.

Sono presenti quattro differenti indicazioni.

Nello specifico:

1. Doc. *"Istanza di ripermimetrazione dell'area del permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Guspini". Proponente: Tosco Geo s.r.l.", p. 2:*

«La nuova delimitazione dell'area del permesso di ricerca per effetto della ripermimetrazione avrà le seguenti caratteristiche:

Area del Permesso di ricerca: 82,0 km²»

2. Doc. *"Relazione Tecnica e Programma Preliminare", punto 1.2 "Area del Permesso di ricerca":*

«L'area del permesso di ricerca, di circa 87,5 km² [...]»

3. Doc. *"Richiesta di avvio del procedimento relativo all'assoggettabilità a VIA del permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Guspini" – Proponente: Tosco Geo S.r.l.", p. 3:*

«[...] Ad oggi l'area per cui è richiesto il permesso di ricerca ha un'estensione di 84,7 km² [...]»

4. Doc. *"Allegato A alla Delib. G. R. n. 34/41 del 7.8.2012 – Dichiarazione del progettista", p.1/1 et al.:*

«[...] per un'estensione complessiva pari a 79,5 km² [...]»

Che i dati sono pertanto in contrasto con l' *"Asseverazione della veridicità dei contenuti della istanza, del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e degli altri documenti allegati"* con la quale il Proponente in data 10.09.2013 dichiara che *«le informazioni ed i dati riportati [...] sono veritieri»*.

Nell'elenco della documentazione inviata, che si precisa essere stata trasmessa «in copia cartacea, oltre che digitale» non compare la Tav. 8 - Ubicazione delle indagini geofisiche del permesso di ricerca "Guspini", se non in formato digitale nella cartella "2bis_Tavole allegata al progetto preliminare".

Inoltre, nella "Relazione di compatibilità paesaggistica" si specifica che: «Tutte le indagini relative alla prospezione geofisica e alle eventuali fasi successive saranno effettuate mantenendo le opportune distanze sia dai principali centri abitati che dagli elementi di pregio e tutelati dal vincolo paesaggistico». L'affermazione contrasta con le linee di intendimento individuate dalla succitata Tav. 8 dove risulta evidente la stretta vicinanza delle stesse con il centro abitato di Gonnosfanadiga, Guspini e la fascia di rispetto del Rio Terramaistus, sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Al riguardo si riscontra ancora che almeno un'indagine geofisica, quella più prossima al centro abitato di Guspini, ricade nell'ambito di una concessione mineraria rilasciata dalla RAS per l'emungimento di acque minerali e almeno quattro indagini, previste tra il centro abitato e il Rio Terramaistus, ricadono in "Aree soggette a inondazioni certe e periodiche provocate anche da eventi non eccezionali", individuate nella carta della pericolosità geomorfologica del PUC di Guspini.

Si ritiene pertanto opportuno integrare le Tavole allegate (Tav. 2_bis - Vincoli P.P.R.) riportando tutta la vincolistica presente estraendola dagli strumenti di pianificazione comunale ed inquadrando l'area sotto un profilo urbanistico. Nelle aree oggetto di attenzione, infatti, non si tiene conto che la pianificazione comunale e quella regionale prevedono l'esclusiva destinazione agricola, con interventi connessi al settore agro pastorale, a quello della pesca e della valorizzazione dei prodotti agricoli con attività strettamente connesse.

Nell' "Autocertificazione di avvenuto deposito documentazione" del 16.12.2013, si comunica che in data 13/09/2013 «tutta la documentazione cartacea e digitale, secondo quanto predisposto dall'allegato B alla Delibera di Giunta regionale n. 34/33 del 2012, è stata inviata al SAVI e ai Comuni interessati ma l'Allegato B3 "Scheda di verifica" risulta datato febbraio 2014.

Che l'area di ricerca individuata si sovrappone inoltre a quella proposta dalla Società Energo Green per la realizzazione di un impianto termodinamico da 50 MW, in località Tuppa sa Caccala – Pauli Cungiau, e pertanto risulta indispensabile analizzare e valutare le potenziali interferenze tra i due progetti.

Che questo comune, in seguito all'Ordinanza n. 25 del 25.02.2014 della RAS, è stato incluso nell'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013, unitamente ai Comuni di San Gavino Monreale, Villacidro e Pabillonis già presenti nell'Ordinanza n. 22 del 23.010.2014. Di conseguenza, in riferimento alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna n. 1 del 31.01.2014, avente per oggetto «Definizione delle misure di salvaguardia nelle aree alluvionate del territorio regionale colpite dall'evento calamitoso "Cleopatra" del novembre 2013» si evince che ai Comuni interessati dal succitato evento calamitoso saranno applicate «quali misure cautelare, le misure di salvaguardia di cui agli artt. 4, 8 (commi 8, 9, 10 e 11), 23, 24 e 27 delle N.A. del PAI a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sul BURAS e fino all'approvazione di appositi studi di approfondimento dell'assetto idrogeologico di variante al PAI e comunque per un periodo non superiore a tre anni, concordemente con quanto disposto dal comma 7 dell'art. 65 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii».

Che con delibera di Consiglio comunale n° 12 del 12/07/2013 si è evidenziato che

- nel vigente piano di fabbricazione del comune di Gonnosfanadiga e nelle previsioni del nuovo PUC, non sono previste aree specifiche aree o attività di tipo mineraria ne di cava.

-che l'amministrazione comunale ha in corso di formazione il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento alle norme del PPR e del PAI

Che le stesse aree, di notevole pregio naturalistico e ambientale, devono essere obbligatoriamente salvaguardate al fine di non sconvolgere le previsioni del PPR e in modo da assicurare il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e morfologici del paesaggio e del territorio.

Che pertanto è intendimento di questa amministrazione non disporre sia nella pianificazione urbanistica futura sia nell'ambito dell'intesa di cui alla L.R. 15/2002 di aree apposite destinate alla effettuazione di tali attività

Visto il D.Lgs 267/2000.

PROPONE

Per le motivazioni in premessa:

Si chiede, al servizio SAVI-valutazioni ambientali e al servizio Industria della regione autonoma dalla Sardegna, di respingere la domanda di permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Guspini", presentata dalla società Toscogeo. S.R.L. di Arezzo per le motivazioni esplicitate in premessa.

di dare atto che nella documentazione pervenuta, a seguito della richiesta della Toscogeo, per il permesso di ricerca di risorse geotermiche, appaiono notevoli e palesi vizi di forma, tali da dover richiedere la ripresentazione dell'istanza nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Di trasmettere la presente deliberazione con le osservazioni riscontrate, al servizio SAVI-valutazioni ambientali e al servizio Industria della regione autonoma dalla Sardegna, per gli adempimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata.

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta

Riscontrato, che la presente deliberazione non necessita dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto di mero indirizzo politico e reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 della L.R. 15/2002, modificato dall'art. 6 punto 30 della L.R. 13/2003;

Con votazione unanime in conformità delibera.

Considerato che sussistono le condizioni d'urgenza per l'avvio delle procedure di cui sopra, con separata **votazione unanime** di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
RICCARDO SANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/04/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **10/04/2014** al **24/04/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 10/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 24/04/2014

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERI